



COMUNE DI FELETTO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D. LGS. 163/2006

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AUDIO GIANNOTTI GIOVANNI - Presidente	Sì
2. GARELLO LORETTA - Vice Sindaco	Sì
3. LICO GREGORIO - Consigliere	Sì
4. GOLA GUIDO - Consigliere	Sì
5. BACCHINI DARIO - Consigliere	Sì
6. BOLOGNA FRANCO - Consigliere	Sì
7. MOLINAR MIN ELENA - Consigliere	Sì
8. FORNERIS FABIO - Consigliere	Sì
9. MANZONI ROBERTO - Consigliere	Sì
10. FILIBERTO STEFANO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa PALAZZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDIO GIANNOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 c.1 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Circa la regolarità tecnica:

<input checked="" type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none">• FINANZIARIO• AFFARI GENERALI• TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI	<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none">• TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA	<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none">• VIGILANZA
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO	Giovanni AUDO GIANNOTTI	V.Comm. P.M. Vincenzo RECCO

Circa la regolarità contabile:

<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none">• FINANZIARIO
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere FILIBERTO Stefano, pertanto, i presenti risultano essere n.10.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), pubblicato in Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorzandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3-bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012). I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre

1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie" che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti.

- La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Evidenziato che:

- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio c.a.

Considerato che tale obbligo decorre per le gare bandite successivamente al 31/03/2013;

Dato atto che:

- la scelta della convenzione tra comuni è conforme all'intento del legislatore di andare verso la soppressione dei consorzi funzioni tra enti locali, senza tener conto che, in tal modo, la convenzione esaurisce il fine di costituzione della Centrale Unica, senza ulteriori appesantimenti burocratici, mentre il consorzio, a sua volta, dovrebbe istituire, successivamente alla sua costituzione, la Centrale stessa;
- la costituzione in forma associata di un'unica Centrale di Committenza, preposta ai compiti sopraindicati, consente una realizzazione dei servizi e un'economia di scala, resa possibile dalla gestione unitaria delle agere senza nuove spese a carico dei singoli bilanci comunali;
- i Comuni di Lombardore, Foglizzo e Feletto alcuni confinanti tra loro, sono compatibili per realtà, morfologia, competenze e che in tal modo rispettano i principi basilari dell'azione amministrativa ossia quelli di efficacia ed economicità, voluti dal legislatore;
- occorre definire i rapporti tra le amministrazioni interessate con apposita convenzione e che allo scopo è stato predisposto uno schema di convenzione condiviso, composto da 11 articoli il cui contenuto di pone in approvazione del consiglio comunale;
- il comune di LOMBARDORE viene individuato come comune capofila a cui si conferisce la funzione di centrale di committenza;

Visto lo schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000.

Preso atto sia dell'intervento del consigliere FORNERIS che chiede le modalità di scelta dei Comuni e della individuazione di Lombardore di Ente capofila e sia della risposta fornita dal Sindaco il quale spiega che si è voluto continuare la collaborazione con gli stessi comuni interessati già con altre convezioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012;

Con la seguente votazione palese:

PRESENTI n.10

ASTENUTI n.3 (Sigg. FILIBERTO, FORNERIS, MANZONI)

VOTANTI n.7

FAVOREVOLI n.7

CONTRARI n. //

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa citate, che vengono integralmente riportate, approvare la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis) del Dlgs 163/2006 e smi. composta da n. 11 articoli, che allegata al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;
2. Di precisare che tale Centrale Unica di Committenza entrerà in vigore alla firma della stessa da parte dei sindaci interessati e avrà durata triennale;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stessa;
4. Di dare atto che il Comune di LOMBARDORE viene individuato come comune capofila a cui si conferisce la funzione di centrale di committenza;
5. Successivamente con n. 7 voti favorevoli, n. //contrari, n. 3 (Sigg. FILIBERTO, FORNERIS, MANZONI) astenuti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
AUDO GIANNOTTI Giovanni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)

N.266/2013 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all'Albo Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.per 15 giorni consecutivi.

Feletto , lì 20.05.2013

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO